

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

- | | |
|----|---|
| | FISCALE |
| 03 | TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo |
| | LAVORO |
| 05 | LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate |
| 06 | PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali |
| | ATTIVITÀ FINANZIARIE |
| 07 | INTERMEDIARI FINANZIARI |
| | IMMOBILI |
| 09 | ESPROPRI E RISARCIMENTI |
| 11 | Leggi In evidenza |

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Presupposto oggettivo - Autonomia organizzazione - Associazioni notarili - Esclusione da IRAP -
Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza (Corte Cost. 24.7.2026 n. 153)

Con la sentenza 24.7.2026 n. 153, la Consulta si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla C.G.T. I Firenze (ordinanza 17.11.2025 n. 363/1/25) con riferimento all'assoggettamento ad IRAP delle associazioni notarili.

Quadro normativo e giurisprudenziale

A partire dal 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 1 co. 8 della L. 234/2021):

- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Atteso che l'esclusione ex lege dal tributo interessa solo chi esercita l'attività in forma individuale, secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 18.2.2022 n. 4, § 3) gli studi associati e le associazioni professionali continuano a essere soggetti a IRAP anche dopo il 2021.

Tale impostazione ricalca quella delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 13.4.2016 n. 7291), ad avviso della quale gli studi associati e le associazioni professionali sono sempre soggetti al tributo, a prescindere dalla struttura organizzativa utilizzata per l'esercizio dell'attività. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 446/97, *"l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"*.

Posto che l'art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni, nonché le associazioni tra professionisti e gli studi associati (ad esse equiparati dall'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR), ne deriva il loro assoggettamento ad IRAP, prescindendo dal requisito dell'autonomia organizzazione.

Secondo la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, detto principio si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (2015 e precedenti).

Rilevanza dell'esercizio dell'attività in forma associata

Secondo le ordinanze della Cassazione 13.12.2021 n. 39578 e 27.4.2022 n. 13129, va esclusa l'applicazione dell'IRAP sulla base della mera esistenza dello studio associato, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l'attività professionale oggetto dell'eventuale imposizione. In entrambi i casi, sono state confermate le sentenze di secondo grado che avevano escluso l'applicazione dell'IRAP in capo all'associazione professionale sulla base della dimostrazione che il valore della produzione netta accertato era stato generato unicamente dal lavoro personale degli associati.

Posizione dei giudici remittenti

Secondo i giudici toscani remittenti, le citate disposizioni violerebbero il principio di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost., disciplinando diversamente *"due situazioni invece del tutto equiparabili, l'attività notarile svolta al di fuori di un'associazione professionale e quella svolta nell'ambito di una associazione professionale"*. Esse sarebbero in contrasto altresì con l'art. 41 Cost., in quanto *"la tassazione IRAP dell'attività professionale svolta in forma associata"* inciderebbe *"sul libero esercizio dell'attività economica, sfavorendo e, quindi, disincentivando, le aggregazioni professionali"*.

Posizione della Consulta

Secondo la Consulta, le questioni sollevate sono infondate, *"in quanto è possibile un'interpretazione adeguatrice conforme agli evocati parametri costituzionali"*.

In particolare, appare erroneo l'assunto secondo cui il combinato disposto delle norme censurate escluderebbe dall'ambito applicativo dell'IRAP le "persone fisiche" esercenti attività professionale e non le "associazioni" tra di esse costituite, indipendentemente dall'esercizio in forma associata della medesima attività. Infatti, come rilevato anche dalla citata giurisprudenza di legittimità, se l'attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, l'IRAP non si applica.

Tale circostanza può verificarsi quando lo studio associato non esercita attività professionale in proprio, ma

esaurisce la sua funzione a meri fini organizzativi o economici interni all'associazione stessa. È il caso in cui lo studio associato venga costituito al solo fine di regolare rapporti giuridici non strettamente professionali, benché strumentali all'esercizio della professione (ad esempio, la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l'acquisto di beni strumentali, la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario, ecc.), mentre i singoli professionisti esercitano, individualmente e separatamente, la propria attività professionale.

Alla luce di quanto sopra riportato, secondo la Consulta, le associazioni notarili difettano, di regola, del requisito dell'effettivo svolgimento in forma associata della relativa attività e, dunque, non costituiscono un soggetto d'imposta diverso dai singoli notai associati.

Onere della prova

Secondo la sentenza in esame, l'esercizio in forma associata della professione (requisito che consente l'assimilazione tra le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, da un lato, e le associazioni professionali e gli studi associati, dall'altro) deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria.

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2026 - "Studi associati senza IRAP se l'attività è svolta individualmente" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 25.7.2026, p. 18 - "Chi esercita in studi associati ma in autonomia non paga l'Irap" - De Cesari M.C.

Italia Oggi del 25.7.2026, p. 25 - "Professioni associate senza Irap" - Galli G.
Corte Cost. 24.7.2026 n. 153

Guide Eutekne - Irap - "Autonoma organizzazione" - Valente G. - Fornero L.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivo all'assunzione di lavoratrici madri - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) - Istruzioni (circ. INPS 29.7.2026 n. 82)

Con la circ. 29.7.2026 n. 82, l'INPS ha fornito le istruzioni per accedere all'agevolazione contributiva introdotta dall'art. 1 co. 210-213 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e destinata ai datori di lavoro che dall'1.1.2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli e prive di impiego da almeno 6 mesi.

Tale incentivo decorre quindi dall'1.1.2026 ed è strutturale. Tuttavia, fino alla pubblicazione del messaggio in commento non erano disponibili le istruzioni operative dell'INPS e ciò rendeva l'esonero non ancora fruibile.

Disciplina generale

Il beneficio in questione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100% e nel limite massimo di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

La durata dello sgravio è pari a:

- 12 mesi dalla data dell'assunzione se questa viene effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- 18 mesi dalla data dell'assunzione se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
- 24 mesi dalla data di assunzione se questa viene effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Destinatari e requisiti di accesso

Nella circolare in commento si precisa che il beneficio in questione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Inoltre, le assunzioni devono riguardare donne che risultino:

- madri di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni (ossia 17 anni e 364 giorni);
- prive di impiego da almeno 6 mesi.

Sul punto, l'INPS precisa che il possesso del requisito di madre si "cristallizza" al momento dell'assunzione, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell'esonero in argomento in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Invece, si ricorda che la locuzione "privo di impiego" è stata, da ultimo, definita con il DM **17.10.2017**, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, intendendo per tali coloro che:

- negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
- ovvero che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Sono invece espressamente esclusi dal beneficio i lavoratori domestici e gli apprendisti, in relazione ai quali è prevista l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Requisiti

Per quanto riguarda invece i requisiti richiesti, valgono quelli consueti individuati:

- dall'**art. 1** co. 1175 della L. 296/2006, ossia il possesso di DURC, l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e il rispetto dei contratti collettivi;
- nonché dall'**art. 31** del DLgs. 150/2015.

Con riferimento a quest'ultima norma, gli incentivi non spettano:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche se il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato con contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale (eccetto se il lavoratore è inquadrato in un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi);
- con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Cumulabilità

Come espressamente previsto dall'**art. 1** co. 212 della L. 199/2025, l'agevolazione in trattazione non è in genere cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, come ad esempio l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni di cui all'**art. 4** co. da 8 a 11 della L. 92/2012.

Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione dell'esonero in trattazione, non è possibile godere, per le medesime lavoratrici, della c.d. "Decontribuzione Sud", disciplinata dall'**art. 1** co. 406 - 422 della L. 207/2024.

Viceversa, l'agevolazione in commento risulta compatibile con un ristretto novero di misure, ossia:

- la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'**art. 4** del DLgs. 216/2023 (c.d. "super-deduzione" per nuove assunzioni);
- l'agevolazione prevista dall'**art. 5** della L. 162/2021, pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000,00 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'**art. 46-bis** del DLgs. 198/2006;
- le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero, sino al 31.12.2026, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice madre prevista dall'**art. 1** co. 180 della L. 213/2023.

Istruzioni operative

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione avvalendosi del modulo "ELM3", disponibile sul sito internet dell'Istituto previdenziale, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)".

Una volta ricevuta l'autorizzazione, la fruizione del beneficio avverrà mediante conguaglio nelle denunce contributive.

In particolare, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'esonero in oggetto devono esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza agosto 2026, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione

“DenunciaIndividuale” utilizzando per l'occasione il valore “ELM3”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi arretrati da gennaio a luglio 2026 potrà essere effettuata nei flussi UniEmens di competenza agosto, settembre e ottobre 2026.

Ulteriori istruzioni in tal senso riguardano anche i datori di lavoro agricolo (sezione “PosAgri”) e quelli con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (sezione “ListaPosPA”).

art. 1 co. 210 L. 30.12.2025 n. 199

Circolare INPS 29.7.2026 n. 82

Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2026 - "Operativo l'incentivo per l'assunzione di donne disoccupate con figli" - Mamone

Italia Oggi del 30.7.2026, p. 24 - "Un bonus a chi assume mamme" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate (in vigore ma non ancora fruibili) - Incentivo assunzione donne disoccupate con figli" - Silvestro D.

PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Assegno unico e universale per i figli a carico - Ampliamento dei soggetti beneficiari - Novità del DL 19/2026 convertito (c.d. DL 'PNRR') - Prime indicazioni operative (circ. INPS 24.7.2026 n. 81)

L'INPS, con la circ. 24.7.2026 n. 81, ha illustrato le novità introdotte dall'[art. 7-bis](#) del DL 19/2026 (decreto “PNRR”, conv. L. 50/2026) e in vigore dal 21.4.2026 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).

Figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro UE

Una delle novità consiste nella previsione per cui, ai soli fini dell'attribuzione dell'AUU, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente ([art. 1](#) co. 2-bis del DLgs. 230/2021).

Requisiti in materia di cittadinanza

Per effetto delle novità introdotte, l'assegno assume la qualificazione di prestazione familiare ai sensi dell'[art. 3](#) § 1 lett. j) del regolamento CE 883/2004 e resta, pertanto, assoggettato alle relative regole di coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere congiuntamente in possesso dei requisiti indicati dall'[art. 3](#) co. 1 lett. a), b) e c) del DLgs. 230/2021 come modificato dall'[art. 7-bis](#) del DL 19/2026.

Possono accedere all'assegno, oltre ai cittadini italiani:

- i cittadini di altro Stato UE e i loro familiari; qualora, per il medesimo periodo e con riguardo ai medesimi figli, sussista il diritto a prestazioni familiari in più Stati membri, lo Stato competente in via prioritaria si individua secondo i criteri stabiliti dall'[art. 68](#) del regolamento CE 883/2004;
- cittadini di uno Stato extra UE in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Lavoratori non residenti in Italia

Con la modifica della lett. c) dell'[art. 3](#) co. 1 del DLgs. 230/2021 possono richiedere l'AUU anche i soggetti che, seppur non residenti e domiciliati in Italia, siano titolari di un contratto di lavoro subordinato o esercitino un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa vigente.

In queste ultime ipotesi, il riconoscimento e l'erogazione della prestazione, ove spettante, è commisurato alla durata dell'attività lavorativa svolta nel territorio nazionale ([art. 6](#) co. 01 del DLgs. 230/2021).

Il diritto all'assegno sussiste limitatamente al periodo in cui risulta integrato il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa in Italia con conseguente iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria; la relativa erogazione permane per il solo periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

I lavoratori non residenti in Italia devono presentare la domanda con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale. La domanda deve essere, in ogni caso, ripresentata annualmente con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell'anno successivo.

Decorrenza

Le domande e le posizioni interessate dall'applicazione delle disposizioni del DLgs. [230/2021](#) modificate sono definite in via provvisoria fino all'adeguamento del servizio di presentazione della domanda alla nuova disciplina; la prestazione è erogata sulla base dei dati disponibili al momento dell'istruttoria.

Le domande e le posizioni possono essere oggetto di verifica e, se necessario, di rilavorazione a seguito dell'adeguamento del sistema informativo o della presentazione (o dell'aggiornamento) della domanda tramite il nuovo servizio.

Sono oggetto di verifica, e ove necessario, di rilavorazione le mensilità decorrenti dal mese di maggio 2026.

art. 1 co. 2 bis DLgs. 29.12.2021 n. 230

art. 3 co. 1 DLgs. 29.12.2021 n. 230

art. 6 co. 01 DLgs. 29.12.2021 n. 230

art. 6 co. 1 bis DLgs. 29.12.2021 n. 230

art. 7 bis DL 19.2.2026 n. 19

Circolare INPS 24.7.2026 n. 81

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2026 - "AUU per non residenti legato al periodo di effettivo svolgimento dell'attività in Italia" - Gianola

Italia Oggi del 28.7.2026, p. 25 - "Assegno unico e universale esteso ai figli all'estero" - De Lellis

Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2026 - "Domande di AUU dal 21 aprile definite in via provvisoria" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2026 - "Novero dei beneficiari dell'assegno unico più ampio" - Gianola

Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno unico e universale" - Gianola G., Tombari E.

Attività finanziarie

INTERMEDIARI FINANZIARI

[Addizionale sui compensi variabili dei dirigenti e amministratori del settore finanziario - Esclusione in caso di versamento del doppio dell'importo agli ETS - Disposizioni attuative \(provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2026 n. 223895\)](#)

L'art. 33 co. 2-ter del DL 78/2010 (inserito dall'art. 1 co. 137 della L. 199/2025, legge di bilancio 2026), ha introdotto, al ricorrere di determinate condizioni, una specifica ipotesi di disapplicazione dell'addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di *bonus* e *stock option* dei dirigenti e amministratori del settore finanziario disciplinata dal medesimo art. 33.

Con il provv. 30.7.2026 n. [223895](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato le relative disposizioni attuative.

Ambito soggettivo

L'addizionale IRPEF in oggetto grava sulla parte della retribuzione che eccede la componente fissa attribuita ai:

- dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario,
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

Come sottolineato dalla Relazione al DL [78/2010](#), si tratta sostanzialmente degli amministratori e, in linea generale, delle figure cui possa essere attribuito un elevato grado di autonomia e di potere decisionale (in tal senso anche la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, § 13.2).

Ai sensi dell'art. 1-bis del DL 84/2025, l'addizionale IRPEF si applica ai soggetti indicati all'art. 162-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria, con esclusione, quindi, dei dirigenti e degli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (*holding* industriali) e dei soggetti ad esse assimilati di cui all'art. 162-bis co. 1 lett. c) del TUIR.

Condizioni per la disapplicazione dell'addizionale

L'addizionale non si applica nel momento in cui il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma pari ad almeno il doppio dell'addizionale stessa in favore di enti del Terzo settore di cui al DLgs. [117/2017](#), a condizione che tali enti siano di fatto esterni al gruppo; più precisamente, si deve trattare di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano il soggetto erogatore, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.

In sostanza, l'obbligo che graverebbe sul dirigente o amministratore (a titolo di obbligo impositivo nei confronti dell'Erario) viene traslato sulla società o ente che paga le remunerazioni (a un titolo che non dovrebbe vedere a questo punto coinvolto l'Erario).

L'esclusione dagli obblighi di prelievo dell'addizionale è tale se il versamento agli enti del Terzo settore (come riportato, almeno pari al doppio del prelievo che graverebbe sul dipendente o amministratore) si riferisce all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

Modalità di versamento

Fermo restando le suddette condizioni, ai fini della disapplicazione dell'addizionale, il versamento deve essere effettuato mediante bonifico.

Sono considerati validi anche i versamenti effettuati prima della pubblicazione del provv. [223895/2026](#) con strumenti diversi dal bonifico, a condizione che, nel contempo:

- siano stati eseguiti tramite mezzi di pagamento tracciabili (es. carte di credito, bancomat, ecc.);
- risultino effettivamente rendicontati dall'ente beneficiario.

Se dalle operazioni di conguaglio risulta che il versamento già effettuato non è almeno pari al doppio dell'importo dell'addizionale dovuta, al fine di non decadere dal beneficio, il soggetto erogatore è tenuto a effettuare il versamento della differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine di consegna delle Certificazioni Uniche (di cui all'[art. 4](#) co. 6-quater del DPR 322/98).

Adempimenti dei soggetti erogatori

I soggetti erogatori indicano l'ammontare dei versamenti e i codici fiscali degli enti del Terzo settore a cui è stato fatto il versamento nel proprio modello REDDITI relativo al periodo di imposta in cui gli stessi versamenti sono stati effettuati e conservano idonea documentazione attestante:

- l'importo dell'addizionale complessivamente dovuta;
- l'importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore.

Nella Certificazione unica da rilasciare ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativa all'anno in cui ricevono gli emolumenti, il sostituto attesta l'omessa applicazione dell'addizionale IRPEF del 10% in questione.

Decorrenza

Le disposizioni del provv. [223895/2026](#) si applicano con riferimento alle remunerazioni variabili corrisposte dall'1.1.2026.

Tenuto conto che il modello REDDITI utile per l'indicazione dell'addizionale complessivamente dovuta e dell'importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore sarà approvato nel 2027 (si tratterà, in pratica, del modello REDDITI 2027), i versamenti effettuati dall'1.1.2026 fino alla data di chiusura del periodo d'imposta, ove quest'ultima sia antecedente al 31.12.2026, dovranno essere indicati nel modello REDDITI da approvare nell'anno 2027 (cioè, nel modello REDDITI 2027), unitamente ai versamenti effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.

Provvedimento Agenzia Entrate 30.7.2026 n. 223895

Il Quotidiano del Commercialista del 31.7.2026 - "Pronte le regole per evitare l'addizionale IRPEF del 10% con versamento all'ETS" - Redazione

Immobili

ESPROPRI E RISARCIMENTI

Decreto di espropriazione per pubblica utilità - Modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari (ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2026 n. 29)

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28.7.2026 n. 29, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità di cui al DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria è stata chiamata a stabilire se il decreto di esproprio debba essere trascritto immediatamente dopo la sua emanazione, ovvero successivamente alla sua notificazione ai soggetti interessati e alla sua esecuzione mediante immissione in possesso del beneficiario dell'espropriazione.

Il quesito prospettato è stato affrontato unitamente alla connessa questione degli adempimenti documentali posti a carico dell'autorità che richiede l'esecuzione delle formalità nei registri immobiliari e, in particolare, dell'individuazione degli atti da presentare al conservatore.

Funzione della trascrizione del decreto di esproprio

La risoluzione n. 29/2026 osserva, innanzitutto, che la trascrizione del decreto di esproprio assolve, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 5978/2001), a una mera funzione di pubblicità notizia: l'ente espropriante acquista, infatti, la proprietà del bene a titolo originario in ragione dell'esercizio del potere ablatorio legislativamente previsto e non a titolo derivativo; pertanto, la relativa trascrizione nei registri immobiliari non è volta a dirimere eventuali conflitti tra più aventi diritto, bensì a garantire la pubblicità legale di un provvedimento la cui efficacia trova fondamento direttamente nella legge e nell'esercizio del potere pubblico.

Esecuzione delle formalità nei registri immobiliari per il decreto di esproprio scaturito dalla procedura ordinaria

La questione relativa alle modalità di esecuzione della formalità nei registri immobiliari per il decreto di esproprio è affrontata dall'Agenzia delle Entrate, innanzitutto, con riguardo all'ipotesi in cui il provvedimento sia stato emesso in seno alla procedura di espropriazione ordinaria di cui agli artt. 20, 23 e 24 del DPR 327/2001.

A tal proposito, la risoluzione n. 29/2026 propone due soluzioni differenziate a seconda che la trascrizione del decreto di esproprio sia richiesta dall'autorità:

- prima della sua notificazione ed esecuzione;
- ovvero, in epoca successiva ai suddetti adempimenti (i quali, ai sensi dell'art. 23 co. 2 del DPR 327/2001, costituiscono condizione sospensiva affinché il provvedimento, dopo la sua emanazione, possa produrre l'effetto traslativo della proprietà del bene espropriato).

Trascrizione richiesta prima della notifica e dell'esecuzione del decreto di esproprio

Secondo le Entrate, se, nella procedura ordinaria, la richiesta di trascrizione è presentata anteriormente alla notificazione e all'esecuzione del provvedimento, il decreto di esproprio costituisce il titolo da presentare ai fini della formalità e, ai sensi dell'art. 2659 co. 2 c.c., nella relativa nota di trascrizione si dovrà dare evidenza della condizione sospensiva prevista dall'art. 23 co. 1 lett. f) del DPR 327/2001. Successivamente, avvenuta l'immissione in possesso del beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante provvederà all'adempimento della richiesta di annotazione prevista dall'art. 24 co. 5 del DPR 327/2001, mediante la presentazione del verbale di immissione in possesso, che costituisce il documento espressamente individuato dalla legge come titolo ai fini dell'esecuzione della relativa formalità.

Non è necessaria la produzione delle relate di notificazione del decreto di esproprio o di altra documentazione attestante il perfezionamento di tale adempimento.

Trascrizione richiesta successivamente alla notifica e all'esecuzione del decreto di esproprio

Se, invece, sempre nell'ambito del procedimento ordinario di esproprio, la richiesta di trascrizione è presentata dopo la notificazione e l'esecuzione del decreto, essendosi già verificata la condizione sospensiva, si opera un'unica formalità nei registri immobiliari e il titolo da presentare al conservatore resta il decreto di esproprio, a cui occorrerà allegare il verbale di immissione in possesso.

Anche in tal caso non vi è obbligo di produrre alcuna documentazione attestante l'avvenuta notificazione del provvedimento.

Esecuzione delle formalità nei registri immobiliari per il decreto di esproprio scaturito dal procedimento accelerato

Con riguardo al procedimento di esproprio accelerato ex art. 22-bis del DPR 327/2001, il quale si caratterizza per il fatto che l'immissione nel possesso del bene avviene anteriormente all'emanazione del decreto di esproprio, in forza di un decreto di occupazione d'urgenza, l'Agenzia delle Entrate afferma quanto segue. Il decreto di occupazione d'urgenza non costituisce titolo idoneo per l'esecuzione di formalità nei registri immobiliari e il titolo da presentare per la trascrizione rimane il decreto di esproprio, una volta adottato ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001, il quale dovrà contenere gli elementi prescritti dalla legge, ivi compresi gli estremi del decreto di occupazione anticipata e del relativo stato di esecuzione.

art. 20 DPR 8.6.2001 n. 327

art. 23 DPR 8.6.2001 n. 327

art. 24 DPR 8.6.2001 n. 327

Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2026 n. 29

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2026 - "**Chiarita la trascrizione del decreto di espropriazione per pubblica utilità**" - Novella

Italia Oggi del 29.7.2026, p. 26 - "**Pubblicità immobiliare light**" - Poggiani F.G.

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 6.5.2026

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Attività formative - Concessione di contributi - Riapertura - Modalità e termini di presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 83-bis, commi 23 e 28, del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133, con il DPR 29.5.2009 n. 83 è stato emanato il regolamento sulla concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

In attuazione del suddetto regolamento, con il presente DM:

- viene disposta la riapertura della concessione di tali contributi, sulla base delle risorse disponibili per il 2026;
- vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino a iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte:

- all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;
- allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Iniziative formative agevolabili

Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:

- avviata dall'1.12.2026;
- completata entro il 12.6.2027.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti all'1.12.2026, purché successivi all'8.7.2026 (data di pubblicazione in G.U. del presente DM).

Sono invece esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 31 co. 2 del Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651, non possono essere concessi aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza

Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che sono svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

- l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- l'intero corso deve essere videoregistrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- i docenti e i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;
- le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
- al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

Ammontare dei contributi

I contributi sono concessi:

- entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- nel limite del previsto stanziamento, pari a 5.000.000,00 di euro;
- sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:

- 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
- 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
- 100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
- 150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.

Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

- ore di formazione: 30 ore per ciascun partecipante con la qualifica di autista, ovvero 40 ore per ciascun partecipante con la qualifica di impiegato;
- compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
- compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

Inoltre, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla misura in esame, il totale dei costi ottenuti sommando i preventivi di spesa allegati alle istanze presentate da imprese, consorzi o cooperative che abbiano individuato quale soggetto attuatore un ente di formazione espressione di una stessa associazione di categoria, non potrà superare la somma di 2,5 milioni di euro.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo, debitamente sottoscritte con firma digitale, devono essere presentate:

- previa registrazione, tramite accesso ad apposita piattaforma web raggiungibile sul sito di RAM logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. www.ramspa.it alla sezione dedicata;
- a partire dal 21.9.2026 ed entro il 30.10.2026.

Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenuti

Entro il 26.7.2027, a pena di decadenza, dovrà essere presentata tramite la medesima piattaforma web già utilizzata in fase di registrazione/presentazione dell'istanza:

- una relazione di fine attività;
- una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, tra l'altro:

- l'elenco dei partecipanti;
- la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- la documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;
- se la formazione è svolta a distanza, l'indicazione di un apposito link che consenta l'accesso alla cartella contenente le registrazioni dei corsi, nonché i tracciati FAD convalidati dall'ente attuatore dai quali risulti la presenza dei partecipanti indicati nella rendicontazione e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- il dettaglio dei costi per singole voci.

La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

Valutazione delle domande e delle rendicontazioni presentate

Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avverrà:

- al termine della realizzazione del progetto formativo;
- previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.

Revoca dei contributi

I contributi in esame sono revocati in caso di:

- accertamento di gravi irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;
- mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
- dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero;
- controllo sul corso conclusosi con esito negativo.

Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.